

**198 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio - Dlgs 14/2019 -Art. 89 (Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio).
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 198 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.

- - - - -

Art. 198 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio (1)

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

«2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.».

~~2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal~~

**198 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio - Dlgs 14/2019 -Art. 89 (Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio).
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

~~debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39.~~

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 22 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

2. All'articolo 198 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.».

Precedente formulazione |green

Art. 198 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39.

**198 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio - Dlgs 14/2019 -Art. 89 (Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio).
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 89 (Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

la giurisprudenza |green

**198 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio - Dlgs 14/2019 -Art. 89 (Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio).
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24836 del 04/10/2019 \(Rv. 655816 - 01\)](#)

Opposizione allo stato passivo - Credito della Regione per la tassa automobilistica - Privilegio ex art. 2752, comma 4, c.c. - Sussistenza - Fondamento. Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - generale sui mobili - crediti per tributi - degli enti locali. In sede di

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello